



COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
PROVINCIA DI CASERTA

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

APPR. con D. C. C. N. 45 del 19/7-02

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

Il Responsabile del Settore
ing. Francesco GRECO

INDICE

Art. 1	<u>Principi fondamentali</u>	Pag.
Art. 2	<u>Definizioni</u>	Pag.
Art. 3	<u>Fornitura acqua potabile</u>	Pag.
Art. 4	<u>Domanda d'allacciamento o scarico</u>	Pag.
Art. 5	<u>Destinatario della fornitura</u>	Pag.
Art. 6	<u>Fornitura e scarico su strade canalizzate</u>	Pag.
Art. 7	<u>Fornitura e scarico su strade non canalizzate</u>	Pag.
Art. 8	<u>Recesso dal contratto di fornitura acqua</u>	Pag.
Art. 9	<u>Subentro d'utenza e diritti di posa del contatore</u>	Pag.
Art. 10	<u>Clausola risolutiva espressa</u>	Pag.
Art. 11	<u>Allacciamenti temporanei</u>	Pag.
Art. 12	<u>Uso dell'acqua</u>	Pag.
Art. 13	<u>La fatturazione dei consumi</u>	Pag.
Art. 14	<u>Pagamento delle bollette</u>	Pag.
Art. 15	<u>Deroghe al pagamento</u>	Pag.
Art. 16	<u>Rettifica della fatturazione</u>	Pag.
Art. 17	<u>Morosità</u>	Pag.
Art. 18	<u>Impianti per uso pubblico</u>	Pag.
Art. 19	<u>Tariffe</u>	Pag.
Art. 20	<u>Bocchette antincendio private</u>	Pag.
Art. 21	<u>Anticipazione sui consumi</u>	Pag.
Art. 22	<u>Apparecchi di misura</u>	Pag.
Art. 23	<u>Posizione e custodia degli apparecchi di misura</u>	Pag.
Art. 24	<u>Manutenzione e riparazioni</u>	Pag.
Art. 25	<u>Lettura dei misuratori</u>	Pag.
Art. 26	<u>Manomissione del misuratore o elusione della misurazione</u>	Pag.
Art. 27	<u>Verifica dei misuratori a richiesta del Cliente</u>	Pag.
Art. 28	<u>Controlli</u>	Pag.
Art. 29	<u>Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua</u>	Pag.
Art. 30	<u>Interruzioni e irregolarità del servizio</u>	Pag.
Art. 31	<u>Collegamenti di impianti ed apparecchi</u>	Pag.
Art. 32	<u>Modifiche successive all'entrata in vigore del regolamento</u>	Pag.
Art. 33	<u>Impianti difformi costruiti prima del presente regolamento</u>	Pag.
Art. 34	<u>Utilizzatori dell'utenza diversi dal titolare</u>	Pag.
Art. 35	<u>Utenze ad uso industriale ed irriguo</u>	Pag.
Art. 36	<u>Utenze fuori ruolo</u>	Pag.
Art. 37	<u>Foro competente</u>	Pag.
Art. 38	<u>Cessazione effetti delle norme e discipline precedenti</u>	Pag.
Art. 39	<u>Norma transitoria ruolo 2001</u>	Pag.
	<u>Allegato "A"</u>	Pag.
	<u>Tariffario</u>	Pag.

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Il presente regolamento definisce i rapporti tra il Comune di Piedimonte Matese ed i Clienti del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti, nonché per il servizio di fognatura, smaltimento e depurazione.

Questo regolamento è coerente con i principi enunciati nella "Carta del Servizio". Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione in quanto applicabili.

Il servizio della distribuzione dell'acqua per usi potabili e diversi, il servizio di smaltimento attraverso il sistema fognario ed il servizio di depurazione delle acque di scarico sono assunti, fintantoché non troverà piena attuazione il disposto di cui alla Legge 05.01.1994 n° 36, direttamente dal Comune per il tramite del Settore Lavori e Servizi Pubblici, il quale potrà avvalersi di apposite Ditte, opportunamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, cui affidare taluni compiti di gestione.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Il servizio è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per il Comune e per i Clienti.

Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura o allacciamento alle fognature, senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto del Cliente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto ed a semplice richiesta.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, sulla base di motivazioni tecniche o funzionali, le norme che regolano il rapporto di somministrazione o smaltimento delle acque.

La comunicazione di dette modifiche si intende regolarmente effettuata a tutti i clienti attraverso la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune, mediante pubblicazione di manifesto da affiggersi nelle principali vie cittadine e mediante inserimento di apposito avviso nel sito INTERNET ufficiale del Comune.

Trascorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione senza che il Cliente comunichi la propria volontà di recesso dal contratto, le modifiche si intenderanno tacitamente accettate.

Tutti gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata nell'anno.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Impianti interni o privati: si intende l'insieme delle tubazioni e degli organi accessori installati all'interno della proprietà privata o sui manufatti di delimitazione del confine.

Impianti pubblici: si intende l'insieme delle tubazioni ed organi accessori installati prima del confine di proprietà privata ed il contatore di misura dell'acqua, ovunque questo sia posizionato.

Fognatura bianca: per fognatura, collettore o scarico "bianco" si intende ogni condotta o canale che trasporti unicamente acque di pioggia provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini, strade ecc. Qualora le acque meteoriche, nel loro scorrimento, incontrino sostanze inquinanti non possono essere considerate acque "bianche", come descritto nella Legge 152 del 1999 e successive modificazioni.

Fognatura nera: per fognatura nera e, quindi, per scarico fognario, collettore "nero", si intende ogni condotta che trasporti acque reflue ammissibili allo smaltimento ed eventuale depurazione come descritto nella Legge 152 del 1999 e successive modificazioni.

Fognatura industriale: per fognatura, scarico o collettore industriale si intende qualsiasi condotta che contenga anche acque di risulta di lavorazioni industriali, di scorrimento su depositi di materiali industriali ovvero di lavaggio di mezzi, attrezzature e sistemi industriali, deiezioni di allevamenti animali ed assimilabili. Le Leggi in materia stabiliscono i criteri di smaltimento.

Scarichi misti: si intendono tutti gli scarichi derivanti dalla commistione di diverse tipologie di reflui. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare scarichi misti.

Art. 3 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE

La somministrazione di acqua potabile è effettuata nei limiti di disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e delle condizioni tecniche degli impianti.

Il punto di consegna dell'acqua coincide con il confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata attraverso la quale si svilupperanno le condotte per la fornitura al punto finale.

Deroghe a questo principio saranno eventualmente concesse per casi particolari per le quali non sia possibile applicare il suddetto criterio.

Gli utenti che avessero bisogno di pressioni superiori a quella di consegna potranno installare, a proprie cure e spese, un impianto di autoclave, in ogni caso dotato di valvola di non ritorno, e di tutti gli idonei accorgimenti di sicurezza, dandone comunicazione scritta al Settore LL.SS.PP. del Comune ed al servizio della ASL CE1.

Art. 4 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO O SCARICO

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto o alle fognature l'interessato deve presentare specifica domanda nella quale dichiarare almeno le seguenti indicazioni:

- a. dati anagrafici, eventuale recapito telefonico, residenza, codice fiscale o partita IVA;
- b. uso al quale l'acqua è destinata;
- c. indirizzo della fornitura o dello scarico
- d. il titolo del richiedente.
- e. indirizzo di spedizione della bolletta.

La domanda conterrà inoltre l'autocertificazione circa il consenso per l'esecuzione dei lavori che eventualmente si renderanno necessari per perfezionare l'allacciamento.

Il Cliente è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione di residenza o indirizzo di spedizione della bolletta.

Ricevuta la domanda, il Comune fisserà, nei tempi previsti dalla "Carta del Servizio", un sopralluogo con il richiedente per stabilire i lavori da eseguirsi. L'esecuzione dei lavori avrà luogo solo dopo l'accettazione del preventivo di spesa rimesso dal Comune in forma scritta. Il preventivo decade se l'accettazione non avviene nei tempi previsti dall'allegato "A" al punto 1.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi del Cliente ed oltre i 6 (sei) mesi dall'accettazione del preventivo, il Comune avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dei costi.

Il preventivo potrà essere modificato per imprevisti sino alla data d'inizio lavori, dandone comunicazione al cliente per l'accettazione. Dopo l'inizio dei lavori non sono ammesse ulteriori variazioni al preventivo.

Il pagamento dell'importo preventivato sarà incluso nella prima bolletta utile qualora inferiore a quanto previsto nell'allegato "A", punto 2. Ove il preventivo fosse superiore a tale limite dovrà essere pagato preventivamente secondo le indicazioni che verranno all'uopo fornite dal Settore LL.SS.PP. del Comune.

Il Comune ha la facoltà di allacciare più utenti con una stessa derivazione di presa, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura. Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dal Comune che si riserva, altresì, la possibilità di allacciare altri utenti, purché non sia compromessa la regolarità della fornitura al/ai primo/i.

Per gli allacciamenti preesistenti all'approvazione del presente regolamento e da questo difforni si rinvia al successivo art. 33.

In ogni caso il Comune si riserva di accettare o respingere motivatamente le domande di allacciamento o di scarico.

Art. 5 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA

L'acqua viene di norma somministrata agli appartamenti ed agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica mediante costruzione di una presa per ogni unità abitativa.

Il titolare della fornitura è, di norma, il reale utilizzatore della stessa (proprietario residente, affittuario conduttore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).

Ai sensi dell'art. 5 lettera "c" della Legge 05.01.1994 n° 36, i nuovi allacciamenti saranno effettuati per singola fornitura e per tipologia di utilizzo.

Non sono consentiti nuovi impianti per forniture plurime o promiscue, salvo le deroghe che saranno di volta in volta concesse con provvedimento motivato.

Non è consentito che la titolarità del contratto permanga a chi non ha i titoli per possederla.

La cessazione della fornitura ed il subentro del nuovo utilizzatore dovranno essere comunicati per iscritto al Comune nei termini previsti dall'allegato "A" punto 3.

Art. 6 - FORNITURA E SCARICO SU STRADE CANALIZZATE

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione e/o dalle condotte fognarie, il Comune, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, concede la fornitura dell'acqua e/o la possibilità allo scarico.

La derivazione dalla tubazione idrica o fognaria stradale fino al confine di proprietà pubblica è eseguita esclusivamente dal Comune o da impresa da esso specificatamente autorizzata.

Per la realizzazione di nuovi allacciamenti, il richiedente, come previsto dal precedente art. 4, dovrà corrispondere:

- a. L'importo del preventivo precedentemente accettato, determinato dall'applicazione dei prezzi in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente;
- b. Un diritto di allaccio per contribuire alla spesa di ammodernamento degli impianti principali come da allegato "A" punto 4 e/o 5 che decadrà al momento della adozione della tariffa di Ambito Ottimale.

Per le utenze civili non sono consentiti trattamenti, depositi o accumulo di acque nere prima dell'immissione nelle fognature pubbliche. Per gli scarichi industriali saranno dettate specifiche norme ai sensi della Legge 152/99 e successive modificazioni.

Ai titolari degli impianti che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non risultino in regola con le suddette prescrizioni, è concesso un periodo di 24 mesi per effettuare l'adeguamento degli stessi impianti alle presenti disposizioni regolamentari.

In mancanza della disdetta, egli resta l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi, rispondendo per ogni implicazione di carattere civile, penale, nonché per le bollette emesse nei suoi confronti.

La disdetta dal contratto di fornitura di acque potabili comporta automaticamente anche la recessione dai ruoli dei servizi di fognatura e depurazione.

Art. 9 - SUBENTRO DI UTENZA E DIRITTI DI POSA DEL CONTATORE

Il Cliente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta al Comune e sottoscrivere il relativo contratto di fornitura.

Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato "A" punto 6.

Il subentro all'interno dello stesso nucleo familiare residente nel luogo della fornitura, viene individuato come "Adeguamento di denominazione" e sottoposto a riduzioni di costo come previsto nell'allegato "A" punto 7.

Art. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' in facoltà del Comune dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria, per qualsiasi inadempienza agli obblighi contemplati dal contratto e dal presente Regolamento, nonché quando risulti non pagata, interamente o parzialmente, anche una sola fattura, ovvero sia accertata l'elusione dal pagamento anche parziale.

Analogamente potrà essere risolto il contratto in caso di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti, o comunque per una comprovata illegittimità.

Art. 11 - ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

Sono concessi dal Comune, nelle forme e nei modi da stabilirsi nella "Carta dei Servizi", allacciamenti particolari, sia all'acquedotto che alle fognature, di tipo temporaneo, sia per la costruzione di nuovi edifici che per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative, quali sagre, feste rionali, mercati, fiere, mostre, manifestazioni culturali, spettacoli viaggianti, circhi ecc.

In tali casi sarà corrisposto al Comune un contributo a fondo perduto nella misura prevista nell'allegato "A" punto 8, comprendente sia l'effettivo costo di realizzazione dell'allacciamento che la sua rimozione al termine del periodo richiesto. I consumi registrati dal misuratore saranno fatturati alla tariffa prevista per gli usi non domestici.

Art. 12 - USO DELL'ACQUA

La fornitura di acqua può essere concessa per i seguenti usi, ai quali possono corrispondere livelli tariffari differenziati per i quali si fa riferimento "all'allegato "A", TARIFFARIO.

- a) Uso domestico: si considera ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, i servizi igienici e gli altri ordinari impieghi domestici e civili nelle abitazioni.
- b) Uso produttivo: si considera ad uso attività produttive l'acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, agricolo, artigianale e industriale compresi i relativi servizi igienici o comunque diverse da quella ad uso domestico.
- c) Uso allevamento bestiame: si considera ad uso allevamento bestiame l'acqua utilizzata per l'abbeveramento del bestiame da operatori iscritti all'albo provinciale allevatori.
- d) Uso antincendio: si considera ad uso antincendio l'acqua erogata dalle bocche da utilizzare esclusivamente in caso di incendio e per operazioni di spegnimento.
- e) Uso pubblico: si considera ad uso pubblico l'acqua erogata ad enti locali.
- f) Uso temporaneo: si considera ad uso temporaneo l'acqua erogata per impieghi a carattere occasionale e di breve durata.

Art. 13 - LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico del Cliente.

Il consumo è rilevato su base semestrale e addebitato rispettivamente per la fornitura idrica, il servizio di fognatura e la depurazione, nei modi previsti dalla legge e dal presente regolamento e secondo l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A", TARIFFARIO.

La periodicità della fatturazione è trimestrale, quindi, nell'arco del semestre, verranno emesse due bollette, la prima di acconto sui consumi stimati, la seconda a saldo sui consumi effettivi.

Nel caso che non sia stato possibile accedere al contatore per la lettura, sarà lasciata un'apposita cartolina con l'invito al cliente a comunicare al Comune l'autolettura del contatore.

In mancanza di questa comunicazione, da effettuarsi entro il termine stabilito nell'allegato "A" punto 9, sarà adottata una lettura ipotetica determinata dai consumi storici quando rilevabili, ovvero su consumi standard indicati nell'allegato "A" al punto 10.

Nel caso che il contatore sia guasto o illeggibile il Comune provvederà rapidamente alla sostituzione gratuita ed adotterà una lettura ipotetica determinata dai consumi storici quando rilevabili ovvero su consumi standard indicati nell'allegato "A" punto 10.

Art. 14 - PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

La bolletta è recapitata all'indirizzo indicato dal Cliente che dovrà provvedere al pagamento entro la scadenza. Non sono ammessi pagamenti parziali dell'importo. I periodi di emissione saranno resi noti dal Comune in modo da consentire al Cliente di verificare il ricevimento della bolletta.

Il pagamento delle bollette potrà avvenire:

- presso gli uffici postali con l'apposito bollettino allegato alla fattura;
- presso gli sportelli delle banche convenzionate;
- mediante domiciliazione bancaria (addebito automatico sul conto corrente bancario).

Art. 15 - DEROGHE AL PAGAMENTO

Per gli utenti che si trovano in gravi situazioni economiche e sociali, i servizi sociali pubblici, previa specifica relazione, possono richiedere l'applicazione di agevolazioni (rateizzazioni, ecc.) che verranno decise di volta in volta dal Comune, a seconda dei casi.

Art. 16 - RETTIFICA DELLA FATTURAZIONE

In caso di contestazione della fattura da parte del Cliente, il Comune effettuerà le opportune verifiche, riservandosi la facoltà di sospendere i tempi di pagamento.

Qualora la bolletta venga ricalcolata, sarà prevista una nuova scadenza. Il rimborso delle somme pagate in eccesso avverrà di norma con recupero nella bolletta successiva, salvo i casi in cui avverrà tramite assegno circolare, ad esempio, quando l'ultima bolletta di cessazione risulta a credito per il Cliente.

Art. 17 - MOROSITÀ

I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati delle penalità nelle misure indicate nell'allegato "A" punto 11. Tali interessi per ritardato pagamento verranno addebitati nella bolletta successiva.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini di scadenza indicata nella bolletta il Comune provvederà all'emissione del sollecito di pagamento e preavviso di disattivazione della fornitura che sarà inviato al Cliente tramite raccomandata. Al Cliente saranno addebitate le spese relative alla procedura di recupero come quantificate nell'allegato "A" punto 12, salvo le maggiori spese dovute alle procedure giudiziarie.

Saranno inoltre addebitati gli interessi legali calcolati dalla data di scadenza della fattura insoluta fino alla data di avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento anche dopo il sollecito, il Comune ha diritto di procedere alla sospensione della fornitura senza intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità, il Cliente potrà attingere acqua per usi domestici dalle fontanelle pubbliche secondo le modalità previste dal successivo art. 18.

La riattivazione è subordinata al pagamento integrale del debito e delle relative spese calcolate come si prevede nell'allegato "A" punto 13 ed eventualmente punto 14.

Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 18 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- le fontanelle pubbliche;
- le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;
- le griglie e le caditoie stradali allacciate alle fognature bianche.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) b) c) e) f) del precedente art.12, l'acqua viene misurata con contatore; per gli usi di cui al caso d) l'erogazione è a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

E' fatto divieto:

- di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi;
- di rompere i sigilli delle bocchette antincendio pubbliche, se non per spegnere incendi; qualora si verificasse il bisogno di rompere i sigilli, chiunque vi provveda deve darne

tempestiva comunicazione al Comune. I trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge;

- di scaricare, tramite le griglie e/o le caditoie stradali, qualsiasi sostanza che non sia acqua.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti destinati ad altri usi.

Art. 19 - TARIFFE

Le tariffe per la fornitura idrica, il servizio fognario e depurazione, sono quelle in vigore per il periodo di riferimento e rappresentano il risultato di un dettagliato piano economico finanziario che tiene conto dei costi del servizio. Alla rilevazione ed individuazione di detti costi è incaricato il responsabile del Settore che, in proposito, redige un'apposita relazione annuale da allegare al Bilancio di Previsione.

Tutti gli oneri accessori a carico del cliente sono indicati all'allegato "A", TARIFFARIO.

Art. 20 - BOCCHETTE ANTINCENDIO PRIVATE

In seguito ad apposita domanda, accompagnata del C.P.I. del Comando dei VV.FF, viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune provvederà alla tenuta di un apposito Registro in cui verranno riportate tutte le informazioni relative a ciascuna presa antincendio.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle dello spegnimento incendi.

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Comune, fino al confine della proprietà pubblica, dove termineranno con l'inserimento lungo la condotta (entro pozzetto o altro manufatto da prevedere) di una valvola di intercettazione e di un organo di disconnessione, oltre a qualunque altro dispositivo prescritto dei VV.FF. in sede di rilascio del C.P.I.

Il pozzetto (o il vano di alloggiamento) sarà di norma posto al limite tra la proprietà pubblica e quella privata. I richiedenti l'allacciamento invece devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio che risultano a loro carico.

Sui suddetti organi di intercettazione delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo, che esclusivamente in caso di incendio o collaudo dell'impianto, il Cliente potrà rompere servendosi della presa.

Pertanto, tutte le operazioni di riempimento delle vasche a servizio dell'impianto antincendio che si renderanno necessarie a seguito dello svuotamento delle stesse causato dal verificarsi del sinistro e/o a causa di attività di collaudo ovvero manutenzione dell'impianto, avverranno alla presenza di personale del Comune che provvederà, una volta completate le operazioni, all'apposizione dei sigilli.

Il cliente, quindi, nel caso si verifichi l'incendio, provvederà ad informare tempestivamente il Comune dell'avvenuta rottura dei sigilli, affinché si possa provvedere alla riapplicazione degli stessi. Nel caso in cui, invece, si debbano rompere i sigilli per effettuare il collaudo e/o la manutenzione dell'impianto, tali operazioni dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico del Comune che, come sopra specificato, provvederà a presenziare le attività.

Il consumo della fornitura idrica utilizzata in caso di incendio e/o collaudo/manutenzione dell'impianto non viene tariffato. Il Cliente è tenuto a versare al Comune unicamente il costo annuo per la tenuta della bocca antincendio, stabilito dal punto 16 dell'Allegato "A".

Qualora venga rotto il sigillo senza giusta causa, il Cliente è tenuto a corrispondere una penale come previsto all'allegato "A" punto 15. La suddetta penale viene raddoppiata in caso di recidiva.

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, particolarmente in caso di utilizzo contemporaneo di più bocche.

Il corrispettivo annuale per l'uso di bocche antincendio è stabilito nell'allegato "A" punto 16. Per il deposito cauzionale vale quanto fissato al successivo art. 21.

Art. 21 - ANTICIPAZIONE SUI CONSUMI

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura e solo per l'uso "attività produttive", il Comune può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un anticipo sui consumi che compensa solo parzialmente la ritardata esazione rispetto al momento dell'erogazione.

L'ammontare dell'anticipazione verrà determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'utenza. Di essa potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di vigenza contrattuale, in relazione all'andamento delle tariffe di vendita.

Il Comune, in caso di insolvenza del Cliente, potrà incamerare l'anticipazione fino a concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza del presente regolamento e del contratto, o di legge.

L'anticipazione è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza, previa detrazione delle somme di cui al precedente comma.

Per le bocche antincendio l'anticipazione dovrà corrispondere al pagamento di una quota annuale del corrispettivo definito dall'allegato "A" punto 16.

Art. 22 - APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misurazione sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune, rimanendo gli stessi di sua esclusiva proprietà: il loro tipo e calibro è stabilito dal Comune in relazione al tipo di fornitura e al fabbisogno necessario.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese del Cliente, dovranno essere installati un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno ed un rubinetto di scarico dell'impianto interno.

Qualora non esistesse, o comunque non funzionasse, la chiusura privata ed il Cliente richieda l'intervento del Comune, quest'ultimo addebiterà a consuntivo i costi sostenuti al Cliente.

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, qualora lo ritenga opportuno, dandone preavviso al Cliente.

Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, il Comune si riserva di addebitare allo stesso Cliente le relative spese.

Art. 23 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURAZIONE

Gli apparecchi di misurazione, nel rispetto delle esigenze rappresentate dall'utenza, sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e, comunque, di facile accesso al personale dello stesso Comune.

La collocazione del misuratore deve avvenire di norma, per quanto possibile, al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

Il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

Il Cliente, sulla base di una motivata comunicazione del Comune od a seguito di interventi apportati volontariamente all'impianto interno, dovrà provvedere allo spostamento del misuratore qualora, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

A completa cura e spese del Cliente, che ne assumerà ogni responsabilità, è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche, i relativi lavori e, conseguentemente, l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia e di codice apposti dal Comune. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

Il Cliente è tenuto a provvedere a preservare dal gelo o da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento, dolo o incuria. Nel caso di guasti il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, per i quali verrà applicata la penale di cui allegato "A" punto 17, sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune, motivata da esigenze tecniche, ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati; ad ogni infrazione della presente disposizione verrà applicata la penale di cui allegato "A" punto 18.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo all'applicazione della penale di cui allegato "A" punto 18 ad azione giudiziaria contro il Cliente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 24 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

La manutenzione, le riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti e sulle reti spettano al Comune limitatamente alla sola porzione pubblica degli impianti.

Gli impianti, le reti ed il contatore di misura rimangono di proprietà del Comune che ne assume ogni onere di manutenzione.

Risulta pertanto a carico del Cliente, in base alle indicazioni dei tecnici:

- a) l'esecuzione e la manutenzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore provvisto di relativo sportello;
- b) l'eventuale esecuzione e manutenzione della condotta dal confine della proprietà pubblica al contatore;
- c) l'esecuzione la manutenzione di tutte le condotte interne ubicate in proprietà privata;
- d) i successivi ripristini, tinteggiamenti, rifacimento della pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dello stesso;

Art. 25 - LETTURA DEI MISURATORI

Il Cliente si impegna a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Comune o ai loro incaricati, l'accesso per la rilevazione dei consumi segnati dal misuratore.

In caso di assenza temporanea, il Cliente potrà comunicare al Comune l'autolettura del contatore.

Nel caso in cui il Cliente ostacoli volontariamente il Comune nella constatazione del consumo, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa e la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e solo dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle spese, nonché, nell'ipotesi prevista dal precedente art. 23, al pagamento delle spese di spostamento del misuratore, eventualmente ordinata dal Comune.

Art. 26 - MANOMISSIONE DEL MISURATORE O ELUSIONE DELLA MISURAZIONE

In caso di manomissione del contatore da imputarsi al Cliente il Comune potrà rescindere il contratto di fornitura ed applicare la penale di cui all'allegato "A" punto 18. Il consumo da addebitare sarà determinato dal Comune sulla base di valutazioni tecniche oggettive.

Analogamente, nel caso che il cliente eluda sia totalmente che parzialmente la misurazione o la fatturazione dei consumi, il Comune determinerà il consumo da addebitare sulla base di valutazioni tecniche a cui si dovrà aggiungere l'importo previsto all'allegato "A" punto 12.

Rimane impregiudicata la possibilità per il Comune di ricorrere agli organi giudiziari sia in sede civile che penale.

Art. 27 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DEL CLIENTE

Il Cliente che ritenga irregolare il funzionamento del misuratore può richiedere di disporre le opportune verifiche mediante misuratore-campione o altra idonea apparecchiatura.

La richiesta, scritta o telefonica, potrà sospendere i termini di pagamento della bolletta.

Verrà in tale caso fornita al richiedente opportuna comunicazione del luogo e dell'ora della verifica, alla quale potrà presenziare il richiedente stesso o persona da lui delegata.

Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza da prevedersi nella Carta dei Servizi, il costo della stessa, evidenziato nell'allegato "A" punto 19, verrà addebitato al Cliente nella bolletta successiva.

Nel caso, invece, di effettiva irregolarità di misurazione, le spese saranno a carico del Comune ed al Cliente verrà attribuito, in maniera forfettaria, un consumo medio stimato sulla

scorta dei consumi precedentemente effettuati, ovvero, in assenza di dati storici di riferimento, mediante opportuni criteri scientifico-probabilistici.

Per i termini di pagamento ed il ricalcolo della bolletta, in caso di verifiche, si rimanda al precedente art. 16.

Art. 28 - CONTROLLI

I dipendenti del Comune o delle ditte incaricate dalla stessa, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti agli apparecchi misuratori, sia per verificare la presenza di eventuali allacciamenti abusivi e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In occasione dei sopralluoghi potranno anche essere verificati i dati relativi all'utenza (intestataro, matricola contatore, ecc.).

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art. 29 - DIVIETO DI SUB-FORNITURA ED USO DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura o rivendita dell'acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura.

E' inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di somministrazione per colpa del Cliente.

Art. 30 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

Il Comune non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti ed incidenti, scioperi e/o esigenze tecniche.

In nessuno di tali casi il Cliente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimenti danni.

Pertanto le utenze che, per loro natura, richiedono un'assoluta continuità del servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva, rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

Parimenti, i proprietari degli edifici aventi altezza superiore ad un piano fuori terra, qualora la pressione di esercizio della linea al punto di consegna non sia sufficiente alla distribuzione diretta, sono tenuti alla installazione, a loro cura e spesa, di idoneo impianto di autoclave.

Art. 31 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee, quando vi sia la possibilità di ritorno di dette acque verso le condotte pubbliche.

E' ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di idoneo sistema che impedisca l'inquinamento delle acque in condotta.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle pubbliche.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti alla approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche. Essi dovranno essere, in ogni caso, provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di galleggiante per interrompere la continuità tra la rete dell'acquedotto e l'impianto di sollevamento.

L'impianto di autoclave sarà provvisto, inoltre, di apposito riduttore di portata tarato secondo necessità preventivamente concordate con il Comune.

Ai titolari degli impianti di autoclave che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non risultino in regola con le suddette prescrizioni, è concesso un periodo di 36 mesi per effettuare l'adeguamento degli stessi impianti alle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 32 - MODIFICHE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Per tutti i nuovi allacciamenti attivati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e che fossero costruiti in modo difforme da quanto finora descritto, il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione fintantoché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza potere reclamare danni o ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 33 - IMPIANTI DIFFORMI COSTRUITI PRIMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difforni si adotteranno dei percorsi flessibili per il rientro nelle norme.

I tecnici del Comune fisseranno un incontro con i rappresentanti del Cliente per determinare le modalità di adeguamento a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 4 e provvederanno successivamente ad inviare al Cliente interessato una relazione tecnica che prescriva le forme ed i modi del rientro nelle norme.

Nel caso in cui il Cliente, salvo quanto stabilito nei precedenti artt. 6 e 31, abbia un'impianto idrico difforme dal presente regolamento e non provveda al rientro nelle norme prescritte dal Comune entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione, lo stesso potrà considerare le utenze alla massima tariffa.

In caso di lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi impianti difforni da quanto prescritto dal presente regolamento, il Comune prescriverà al proprietario anche l'adeguamento degli impianti fognari.

Art. 34 - UTILIZZATORI DELL'UTENZA DIVERSI DAL TITOLARE

Gli utilizzatori dell'utenza che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi, hanno 15 giorni di tempo, naturali e consecutivi e decorrenti dalla comunicazione del Comune, per regolarizzare la propria posizione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura idrica.

Art. 35 - UTENZE USO INDUSTRIALE

Per le utenze industriali le norme sopra elencate saranno adattate alle specifiche situazioni pratiche mantenendo però inalterati i principi-guida del presente regolamento. Il Comune potrà emanare norme specifiche per i singoli comparti industriali sulla base di particolarità tecniche da valutare con gli interessati.

Per le attività produttive per le quali non risulti indispensabile l'utilizzo di acqua potabile e si stimino consumi presunti superiori a _____ mc/annui, il Comune si riserva la facoltà di non concedere la fornitura idrica dal pubblico acquedotto se la medesima fornitura può essere parimenti attinga mediante la realizzazione, a cura e spese del Cliente stesso, di un pozzo privato.

Ai titolari di contratti di fornitura idrica per uso produttivo che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non risultino in regola con le suddette prescrizioni, è concesso un periodo di 12 mesi per effettuare l'adeguamento dell'impianto idrico alle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 36 - UTENZE FUORI RUOLO

Tutte le utenze dell'acquedotto o del sistema fognario e depurativo che non risultassero a ruolo saranno iscritte d'ufficio nei ruoli e si applicherà quanto previsto nel precedente art. 4.

Per il pagamento del pregresso non fatturato il Comune ed il cliente potranno stipulare un accordo bonario a sanatoria, in mancanza del quale il Comune potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o interrompere la fornitura.

Art. 37 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente regolamento è quello di S. Maria C.V., fatte salve le norme della "Carta" che prevedono l'obbligo, per il Comune, di accogliere i giudizi del Difensore Civico competente per territorio nel caso di controversia con i Clienti.

Art. 38 - CESSAZIONE EFFETTI, NORME E DISCIPLINE PRECEDENTI

Con l'approvazione e la successiva pubblicazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline comunali relative alla distribuzione dell'acqua ed alla rete fognaria.

Art. 39 – NORMA TRANSITORIA RUOLO 2001

Limitatamente al ruolo anno 2001, permane il sistema di tariffazione adottato per gli anni precedenti, non essendo ancora a pieno regime il meccanismo di rilevazione dei consumi.